

Codice A1618A

D.D. 28 marzo 2023, n. 224

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione a variante lavori in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Azienda agricola Manzi di fratelli Sandri s.s.a., di Sandri Simone. - Località: Neviglie



ATTO DD 224/A1618A/2023

DEL 28/03/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione a variante lavori in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico - Richiedente: Azienda agricola Manzi di fratelli Sandri s.s.a., di Sandri Simone. - Località: Neviglie

1. PREMESSO CHE:

- in data 27/01/2023 (ns. prot. n. 11730), il Dott. Geol. Piero Adamo, in qualità di tecnico incaricato dall'Azienda Agricola Manzi di Fratelli Sandri s.s.a., ha trasmesso al Settore scrivente una tavola tecnica relativa a opere di mitigazione del rischio idrogeologico, in variante a quanto già autorizzato con D.D. 220/A1618A del 23/05/2022 (Allegato A);

- la D.D. 220/A1618A del 23/05/2022 autorizzava l'Azienda Agricola Manzi di Fratelli Sandri s.s.a. (P.IVA *omissis*), nella persona del rappresentante legale Sig. Sandri Simone (C.F. *omissis*), con sede legale in Neviglie loc. Tinella n. 3, alla realizzazione del reimpianto di un precedente vigneto e un impianto di un nuovo vigneto su area boscata, interessata da robinieti e boscaglie di invasione, in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a catasto al F. 8, particelle 21, 15, 276, 237, 239, 234, 13, 272, 274, nel comune di Neviglie;

- il progetto in variante consiste in una variazione della rete di regimazione delle acque superficiali e nella creazione di una nuova capezzagna a monte di alcuni fabbricati esistenti, all'interno della superficie di intervento autorizzata e senza variazioni significative dei volumi di movimento terra;

2. CONSIDERATO CHE l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

3. RICHIAMATA la nota prot. n. 24137 del 20/02/2023 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. VISTO il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo -

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota in data 24/02/2023 prot. n. 27355, allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale (Allegato B);

5. DATO ATTO CHE in esito all'istruttoria non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

6. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

7. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 delle Legge Regionale n. 23/2008;

determina

A. DI APPROVARE le premesse e gli allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda Agricola Manzi di Fratelli Sandri s.s.a. (P.IVA *omissis*), nella persona del rappresentante legale Sig. Sandri Simone (C.F. *omissis*), con

sede legale in Neviglie loc. Tinella n. 3, alla realizzazione della variante del progetto precedentemente autorizzato con D.D. 220/A1618A del 23/05/2022, sui terreni censiti a catasto al F. 8, particelle 21, 15, 276, 237, 239, 234, 13, 272, 274, nel comune di Neviglie;

C. DI FAR SALVO quanto già autorizzato, ove non in contrasto con il presente atto, richiamando in allegato il precedente provvedimento autorizzativo D.D. 220/A1618A del 23/05/2022 (Allegato A), quale parte integrante del presente;

D. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

- è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato (ns. prot. n. 11730 del 27/01/2023) e delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

- concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

- conferma la validità di 36 mesi della precedente autorizzazione D.D. 220/A1618A del 23/05/2022; i lavori devono essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

- può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

- è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento e delle opere connesse, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

- è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/06, qualora applicabili;

- in caso di qualsiasi modificazione al progetto definitivo approvato dovrà comunicarlo alla Regione Piemonte tramite apposita domanda ed ottenere la preventiva autorizzazione qualora intenda effettuare la modifica sostanziale delle opere, che comporti variazioni qualitative e/o quantitative al progetto approvato;

- dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento tutti gli Enti e le Autorità interessati.

G. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

H. DI DARE ATTO che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE
(A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



ATTO DD 220/A1618A/2022

DEL 23/05/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un reimpianto di vigneto e di un nuovo impianto di vigneto in terreni boscati nel Comune di Neviglie (CN), in località Cascina Acquarossa - Proponente: Azienda Agricola Manzi di Fratelli Sandri s.s.a.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 28/01/2022 (Prot. n. 3476) al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – A1816B, per tramite del SUE del Comune di Neviglie, la ditta Azienda Agricola Manzi di Fratelli Sandri s.s.a. (nella persona del rappresentante legale, Sig. Sandri Simone) ha richiesto di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Neviglie (loc. Cascina Acquarossa), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a catasto al F. 8, mappali nn. 21, 15, 276, 237, 239, 234, 13, 272, 274;

- l'intervento comporta la realizzazione del reimpianto di un precedente vigneto su una superficie pari a 10.941 mq e impianto di un nuovo vigneto su area boscata, con una superficie da trasformare pari a 11.233 mq, tutti boscati ed interessati da Robinieti e Boscaglie di invasione, per una superficie complessiva di 22.214 mq; il volume di movimento terra è pari a 35.265 mc (comprensivi di scavi e riporti);

- all'istanza sono allegati i seguenti elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati:

- > relazione tecnico-forestale
- > relazione geologica
- > documentazione fotografica
- > progetto definitivo con tavole grafiche;

- per le vie brevi (e-mail), è pervenuta la documentazione atta a giustificare l'assolvimento dell'imposta di bollo ed al pagamento delle spese di istruttoria, computate correttamente in euro 341,33.

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per

Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00066137 del 27/05/2022

r_piemon - Rep. DD-A16 23/05/2022.0000220.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: CHIARA MUSOLINO Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Regione Piemonte



le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 21/03/2022 (ns. Prot. n. 34556) è pervenuto al Settore scrivente il parere geologico favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che sull'area in esame risultano presenti dissesti pregressi ricollegabili alla saturazione dei terreni di copertura, ma che la prevista riprofilatura, unitamente alla realizzazione di fossi di regimazione delle acque di ruscellamento superficiale, costituiscono un miglioramento della stabilità generale del versante, nonché si forniscono specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- verificato che, come indicato nella relazione tecnico-forestale, l'intervento prevede la trasformazione complessiva di 22.214 mq, di cui 11.233 mq boscati, afferenti in parte alla categoria forestale dei Robinieti ed in parte alle Boscaglie di invasione;

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- come già precedentemente indicato, la superficie boscata oggetto di trasformazione è stata valutata in sede progettuale in 11.233 mq afferenti alle categorie forestali dei Robinieti e delle Boscaglie di invasione; pertanto, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall'art. 84, 3^a comma, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva in parola non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto l'area boscata afferisce alle categorie forestali dei Robinieti e delle Boscaglie di invasione;

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

VERIFICATO che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti (Marche da bollo n. 01200495322493 del 15/11/2021 per l'istanza e n. 01200495351351 del 22/03/2022 per il provvedimento autorizzativo);

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa della riorganizzazione delle strutture regionali in corso, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, la ditta Azienda Agricola Manzi di Fratelli Sandri s.s.a. (nella persona del rappresentante legale, Sig. Sandri Simone), ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione del reimpianto di un precedente vigneto su una superficie pari a 10.941 mq e un impianto un nuovo vigneto su area boscata, con una superficie da trasformare pari a 11.233 mq, tutti boscati ed interessati da Robinieti e Boscaglie di invasione; la superficie complessiva di intervento, pari a 22.214 mq, è sita in località Cascina Acquarossa, nel Comune di Neviglie, sui terreni censiti a catasto al F. 8, mappali nn. 21, 15, 276, 237, 239, 234, 13, 272, 274. Dovranno essere rispettato scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti fermo restando il rispetto delle prescrizioni di seguito impartite.

Prescrizioni specifiche di carattere geologico riportate nel relativo parere:

1. pur ritenendo l'intervento migliorativo dell'attuale assetto idrogeologico presente nell'area in esame, a causa della presenza di una fitta boscaglia in sede di sopralluogo si è rilevata l'impossibilità di verificare l'effettivo andamento del versante e conseguentemente la reale consistenza degli scavi e dei riporti indicati. Pertanto, dopo aver eseguito il taglio a raso della vegetazione, lasciando in posto le ceppaie, e prima di procedere al livellamento con scavi e riporti del terreno, dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto, con i funzionari incaricati del settore scrivente e i progettisti, per verificare la corrispondenza del rilievo presentato con lo stato dei luoghi e valutare l'eventuale necessità di predisporre un progetto di variante in corso d'opera;

2. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;

3. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;

4. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina con le tecniche più opportune di specie erbacee idonee;

5. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti sul versante e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;

6. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;

7. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimoli, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;

8. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi.

Prescrizioni di carattere forestale:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento forestale (L.r. 4/2009 art. 13);

3. durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;

2. il taglio degli alberi e la relativa asportazione delle ceppaie dovranno essere limitati allo stretto indispensabile.

Prescrizioni di carattere generale:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione;

2. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;

3. l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;

4. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere l'autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e di procedere ai sensi dell'articolo 13 della L.R. n. 45/1989 e s.m.i.;

5. dovrà essere comunicata, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba, la data di fine lavori; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, alle integrazioni prodotte e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché la documentazione fotografica delle varie fasi lavorative;

6. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

7. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

8. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

9. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di

uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

10. i lavori dovranno essere eseguiti entro **36 mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento di valorizzazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 8 (Cauzione) comma 2, della L.R.45/89 e s.m.i., il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale, e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a) della stessa legge regionale, è altresì esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Visto quanto indicato in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 7, lettera c), della L.r. 4/2009, così come modificato dall' art. 84, 3^o comma, della L.r. 25/2021, l'intervento di trasformazione boschiva in parola non è soggetto agli obblighi di compensazione, in quanto l'area boscata afferisce alle categorie forestali dei Robinieti e delle Boscaglie di invasione.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo, al Gruppo Carabinieri-Forestale di Cuneo ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba dovranno pervenire la *comunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Chiara Musolino

Partenza: AOO A1600A, N. Prot. 00066137 del 27/05/2022



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale di Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data

Protocollo (*) /A1816A

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI – 691 / 2021C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Piemonte Sud
PEC: tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it

Riferimento pratica: nostro protocollo n. 7732 del 20/02/2023

Oggetto: Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. – Richiesta di autorizzazione per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto in Comune di Neviglie (CN), loc. C.na Acquarossa, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in variante a quanto già autorizzato con DD 220/A1618A del 23/05/2022, previo parere geologico del settore scrivente, ns. prot. n. 12254 del 21-03-2022.
Richiedente: Azienda agricola Manzi di Fratelli Sandri s.s.a.
Parere geologico

In data 20/02/2023, prot. n° 7732, è pervenuta dal Settore Piemonte Sud la richiesta di parere geologico relativamente all'istanza dell'Azienda agricola Manzi di Fratelli Sandri s.s.a., tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n° 45/1989 per lavori di sistemazione agraria finalizzati all'impianto di un nuovo vigneto in Comune di Neviglie (CN), loc. C.na Acquarossa, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in variante a quanto già autorizzato con DD 220/A1618A del 23/05/2022, previo parere geologico del settore scrivente, ns. prot. n. 12254 del 21-03-2022.

All'istanza è allegata una tavola grafica a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base della documentazione progettuale e del sopralluogo preventivo effettuato in data 28/10/2022, risulta che il progetto in oggetto consiste essenzialmente in una variazione della rete di regimazione delle acque superficiali e nella creazione di una nuova capezzagna a monte di alcuni fabbricati esistenti, all'interno della superficie di intervento autorizzata e senza variazioni significative dei volumi di movimento terra.

Si rileva che i lavori in variante risultano necessari e migliorativi della stabilità generale del versante in quanto sull'area in esame risultano presenti dissesti progressi ricollegabili alla saturazione dei terreni di copertura.

Si rammenta che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.



Si esprime pertanto parere favorevole alla realizzazione degli interventi in oggetto, previsti in variante a quanto già autorizzato con DD 220/A1618A del 23/05/2022, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
- le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;
- durante i lavori di taglio non dovranno essere depositati materiali nei pressi degli impluvi;
- a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina con le tecniche più opportune di specie erbacee idonee;
- dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti sul versante e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
- fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
- i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui legnosi, rami e cimali, dovranno essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo potranno interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Bruno IFRIGERIO

(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)